

Diritto di indire l'assemblea da parte del singolo componente della r.s.u. e prova della rappresentatività secondo C. cost. n. 231/2013

di N. Di Ronza - 4 Giugno 2023

La sentenza qui annotata (Cass., 10 novembre 2022, n. 33240) esamina i presupposti per ritenere sussistente la condotta antisindacale del datore di lavoro che aveva negato la concessione di locali per lo svolgimento di un'assemblea retribuita richiesta da una singola componente della r.s.u. eletta nelle liste del sindacato ricorrente. La S.C. rigetta il ricorso confermando la pronuncia della corte territoriale che, applicando il principio di diritto delle S. u. n. 13978 del 2017 (in *RIDL*, 2018, 1, II, 198), aveva rigettato il gravame in mancanza di una prova da parte del sindacato diretta a dimostrare la sua rappresentatività.

La sentenza della S.C. liquida il ricorso ricordando a tutti di non essere il “giudice del fatto” e in mancanza della precitata prova (che il sindacato non aveva dato nei gradi di merito), si limita a confermare la corretta applicazione del principio di diritto della sezione della nomofilachia. Nondimeno, la motivazione e i motivi di gravame proposti dal sindacato ricorrente ci consentono di ripercorrere alcuni principi di fondo della res controversa, a partire da quelli contenuti nelle due norme dello Statuto prese in esame (art. 19 e 20 l. n. 300 del 20 maggio 1970).

L'art. 19 ha previsto la costituzione delle r.s.a. in azienda e a seguito della parziale abrogazione disposta dal D.P.R. 28 luglio 1995, n. 312 in esito alla consultazione referendaria dell'11 giugno 1995, vede eliminata dal testo la lett. a) e modificata la lett. b), prevedendo una rappresentatività effettiva derivata dalla capacità di stipulare un contratto collettivo applicato all'unità produttiva. L'art. 20 disciplina il diritto di assemblea per un massimo di 10 ore annue e per la parte che qui interessa il diritto delle r.s.a. di indire tali assemblee “singolarmente o congiuntamente”.

Su tale contesto normativo si sovrappone l'Accordo interconfederale del 20/12/1993 con gli artt. 4 e 5.

L'art. 4, co. 1, dell'A.I. stabilisce che i componenti delle r.s.u. subentrino ai dirigenti delle r.s.a. nella titolarità dei diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo III dello st. lav., mentre il successivo art. 5, co. 1, prevede che alle r.s.a. e ai loro dirigenti subentrino le r.s.u. nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti. Le r.s.u. possono stipulare contratti collettivi aziendali secondo quanto previsto dai c.c.n.l. applicati nell'unità produttiva nelle quali vengono eletti. In altri termini, con l'A.I. del 1993 alle r.s.a. che erano, nelle aziende, unità terminali delle sigle sindacali nazionali e da queste direttamente nominate, sono succedute r.s.u. ovvero unità

direttamente elette dai lavoratori dell'unità produttiva. La successione (che, ovviamente, è tale solo in senso descrittivo) sarebbe dovuta avvenire con l'intero bagaglio di diritti e prerogative prima appartenute alle r.s.a.

Per quanto interessa, un primo profilo di esame è senz'altro quello di indagare se i diritti e le prerogative facenti prima capo ai singoli componenti delle r.s.a. siano dissolte nella costituzione delle nuove unità rappresentative dei lavoratori atteso che, come è stato osservato, la costituzione elettorale ma soprattutto le regole di funzionamento di queste ultime sono improntate al criterio della collegialità e della maggioranza. In altri termini, il primo quesito è se tali regole (rinvenibili nel l'A.I del 1993 ma anche nel nuovo T.u. sulla rappresentatività del 10/1/2014) farebbero delle r.s.u. un organismo collegiale con un funzionamento incompatibile con prerogative esercitabili da ciascun singolo che ne faccia parte.

La risposta data a tale quesito è stata nettamente negativa, per il lavoro privato.

Per comprendere la concretezza del tema, si deve rilevare che la soluzione al quesito non è identica per privato e pubblico impiego. In quest'ultimo, infatti, la costituzione delle r.s.u. è avvenuta con l'Accordo quadro del 7/8/1998 che ha un tenore del tutto diverso dall'A.I. del 1993. In particolare, gli artt. 2 e 5 (in deroga all'art. 20 cit. e in forza del rinvio operato dal d.lgs. n. 165 del 2001, art. 42) depongono per una struttura unitaria e collegiale delle rappresentanze anche in relazione alla facoltà di indire l'assemblea (l'art. 5, co.4, recita: "*In favore delle RSU sono, pertanto, garantiti complessivamente i seguenti diritti: permessi ... assemblea ... affissione*"), confermata dall'art. 4 co. 2 dell'Accordo quadro del 4 dicembre 2017 oltre che dalla giurisprudenza unanime (tra le ultime, con richiami a precedenti costanti, Cass. 23/05/2019, n. 14061 in *DEJURE*).

Nel privato, invece, per bocciare l'ipotesi di una dissoluzione di prerogative dei singoli componenti viene richiamato il combinato disposto dell'art. 20 cit. (là dove afferma che le riunioni sindacali possono essere convocate "singolarmente o congiuntamente") e dell'art. 5 dell'A.I. del 1993 (per cui le r.s.u. sono subentrate alle r.s.a. e ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni che la legge conferisce loro); inoltre, un certo peso argomentativo ha avuto anche la considerazione che il passaggio da r.s.a. a r.s.u. non potrebbe giammai risolversi a detrimento delle libertà sindacali. Tale considerazione non è meno pregnante di quella letterale solo perché nel pubblico impiego si è verificato esattamente quanto si doveva scongiurare: al contrario, proprio per tale ragione la diversa soluzione per le r.s.u. del pubblico appare difficilmente digeribile.

La sentenza in commento, comunque, rileva che il problema non è la natura (anche individuale) del diritto di indire un'assemblea ma la prova della rappresentatività del sindacato nelle cui liste il componente della r.s.u. era stato eletto. Per tale motivo, è rigettata la censura di contrasto con altro giudicato della S.C. (segnatamente la n. 25478/2017, in *DRI*, 2017, 4, 1216) in una controversia identica tra le medesime parti dove viene affermato il diritto della singola componente sindacale di una r.s.u. di indire l'assemblea.

Si arriva, quindi, al nocciolo della motivazione della sentenza, ovvero alla prova della rappresentatività che, una volta ricondotta alle norme statutarie, non può che essere letta alla luce della nota pronuncia di C. Cost. n. 231 del 2013 (in *FI*, 2013, 11, I, 3041). La pronuncia della

Consulta, infatti, allarga le maglie dell'art.19 a tutela della libertà sindacale e, possiamo dire, a tutela del dissenso: un'organizzazione sindacale non può ritenersi rappresentativa sol perché ha "stipulato" un contratto ma anche quando, seduta al tavolo della trattativa, ha liberamente scelto di non sottoscrivere.

Stipula e negoziazione sono i due criteri ai quali si aggancia il requisito della rappresentatività.

In ordine al primo, si potrà, forse, continuare a discutere se il criterio vada riferito alla stipula anche di un contratto cd. "gestionale" (*cfr.*, Cass., 11/01/2008, n.520, in *Giust. civ. Mass.* 2008, 1, 29) o necessariamente normativo (*cfr.*, Cass. 11/7/2008, n. 19275, in *RIDL*, 2009, 4, II, 1057). In ordine al secondo, invece, i protagonisti della scena sindacale hanno evidentemente voluto un chiarimento in occasione del T.u. sulla rappresentatività del 10/1/2014 (testo non vigente all'epoca dei fatti esaminati nella sentenza in commento) nel chiaro tentativo di agganciare il criterio ad un dato oggettivo. Si legge nella parte terza del T.u. che «*ai fini del riconoscimento dei diritti sindacali previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 19 e ss. della legge 20 maggio 1970, n. 300, si intendono partecipanti alla negoziazione le organizzazioni che abbiano raggiunto il 5% di rappresentanza, secondo i criteri concordati nel presente accordo, e che abbiano partecipato alla negoziazione in quanto hanno contribuito alla definizione della piattaforma e hanno fatto parte della delegazione trattante l'ultimo rinnovo del Ccnl*».

Evidentemente, la disposizione fuga il dubbio relativamente alle OO.SS. solo "aderenti" ovvero quelle sigle che non solo non hanno stipulato ma che non hanno neanche partecipato al negoziato. Non una qualunque partecipazione ma solo una partecipazione qualificata potrà porsi come criterio ermeneutico per legittimare i diritti dell'art. 19 e ss. dello Statuto perché il criterio della rappresentatività forgiato dalla sentenza n. 231/2013 impone una verifica effettiva e concreta della capacità del sindacato di imporsi come interlocutore stabile della controparte aziendale.

Nicola Di Ronza, avvocato in Napoli

Visualizza il documento: [Cass., 10 novembre 2022, n. 33240](#)